

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 27/05/2021

Adunanza straordinaria di Prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC)
	ADEGUATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO (RET), DI CUI ALL'INTESA
	SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA GOVERNO-REGIONI E COMUNI IL 20
	OTTOBRE 2016, RECEPITO CON DGR N. 1896/2017.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 18:30, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, che si svolge in modalità telematica.

Eseguito l'appello risultano collegati a mezzo di accesso alla piattaforma telematica, essendo identificati con certezza, i signori:

NOMINATIVO	Р	Α	NOMINATIVO	Р	Α
TORMEN SILVIA			BELTRAME FIORANGELA	Х	
SOCCOL FERNANDO			TOME' FABIO	Х	
SOCCOL FRANCO	Χ		BENVEGNU' FRANCO	Х	
COSTANTINI TAMARA			PAGANIN MARCO MARIO		G
CIET ANDREA			BEN MORENO	Х	
SAVIO MAURO					

Il Segretario Comunale Sandra Curti assiste telematicamente alla seduta.

Il Sindaco Silvia Tormen assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, mediante partecipazione a distanza con collegamento audio e video che consente a tutti i componenti del Consiglio ed al Segretario comunale di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all'ordine del giorno.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area:	Area Tecni	са
Proposta N.: 22	Oggetto:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Data Proposta: 25/05/2021		COMUNALE (REC) ADEGUATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO (RET), DI CUI ALL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA GOVERNO-REGIONI E COMUNI IL 20 OTTOBRE 2016, RECEPITO CON DGR N. 1896/2017.

PREMESSO che:

- il Comune di Taibon Agordino è dotato di un Regolamento Edilizio, allegato al PRG, approvato il 07 febbraio 1989 con Delibera di Giunta Regionale nr. 604 che è stato oggetto di successive modifiche nel corso degli anni;
- a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 133/2014 con l'art. 4, comma 1-sexies, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), venne stabilito che Governo, Regioni ed Autonomie Locali, in sede di Conferenza Unificata, concludessero accordi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 281/1997 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e gli adempimenti in materia edilizia:
- in data 20.10.2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni Autonomie Locali, l'Intesa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2016, n. 268 riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante il Testo Unico dell'Edilizia;
- il RET di cui sopra risulta composto dallo "schema di Regolamento Edilizio Tipo" (indice tipo), dalle "Definizioni Uniformi" (dei parametri urbanistici ed edilizi) e dalla "Raccolta delle disposizioni sovra ordinate in materia edilizia" (ricognizione della disciplina dell'attività edilizia vigente);
- l'art. 2 comma 4 dell'Intesa stabilisce che il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione dell'intesa medesima;
- la Regione del Veneto, con DGR n. 1896 del 22.11.2017, ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo, di cui all'Intesa sopraindicata, stabilendo altresì di procedere all'elaborazione di "Linee guida o suggerimenti operativi" su alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio;
- con DGR n. 669 del 15.05.2018 la Regione Veneto ha emanato le "Linee guida e i suggerimenti operativi" approvando:
 - l'Allegato "A" che contiene una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale che i Comuni possono utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare;
 - l'Allegato B avente ad oggetto l'individuazione delle "Definizioni Uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20.10.2016;

-il termine fissato per l'adeguamento da parte dei Comuni dei propri regolamenti edilizi a quello tipo approvato dalla Regione, dapprima fissato al 21/05/2018 (180 giorni dalla D.G.R. n.1896/2017), venne poi "rideterminato" al 31 dicembre 2019, dalla L.R. 4 aprile 2019, n.14, nuovamente prorogato al 30 settembre 2020 con L.R. 23 dicembre 2019 nr.49 ed ulteriormente differito al 21 dicembre 2020 per i comuni che avessero iniziato la redazione prima dell'inizio della pandemia Covid;



DATO ATTO che il Respionsabile dell'Area Servizio Tecnico del Comune di Taibon Agordino, con determina nr. 309 in data 29.12.2020, aveva affidato apposito incarico di redazione del REC - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, al'arch. Giuliana Facciotto con studio in Agordo (BL);

VISTA la proposta regolamentare, agli atti, pervenuta dall'arch. Facciotto;

CONSIDERATO che il REC è stato redatto secondo lo schema di RET - Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 2016, recepito dalla Regione Veneto con DGR n. 1896 del 22 novembre 2017 e nr. 669/2018, in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies, del DPR 380/2001;

CONSIDERATO che tali linee guida (Allegato A della d.G.r.V. n. 669/2018) contengono una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale - ovviamente adeguato al RET - che i Comuni possono utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura totale o parziale, o, eventualmente, modificare ed integrare. Tali sussidi operativi - precisa la deliberazione regionale n. 669/2018 - potranno quindi essere considerati da parte dei Comuni quale una bozza di regolamento edilizio dalla quale si riterranno liberi di attingere i contenuti ritenuti più opportuni, facendo naturalmente salvi gli elementi cogenti dell'Intesa, ovvero lo schema (indice), le "Definizioni Uniformi" e l'elenco delle disposizioni nazionali e regionali incidenti in materia;

CONSIDERATO che, in particolare, il nuovo Regolamento Edilizio (REC) introduce delle novità principali che possono essere sintetizzate come di seguito:

- recepimento delle "Definizioni uniformi" inerenti i parametri urbanistici ed edilizi di cui all'allegato "A" dell'Intesa Stato Regioni Comuni del 2016, nonché le ulteriori definizioni necessarie a completare la disciplina urbanistica ed edilizia comunale;
- introduzione di norme flessibili atte a garantire il riutilizzo ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente;
- introduzione delle procedure organizzative e procedurali per gli adempimenti edilizi;
- inserimento di una parte dedicata ai requisiti prestazionali degli edifici riferiti sia alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica ed al confort abitativo;

RILEVATO che:

- il Comune di Taibon Agordino non è ancora dotato di PAT e Piano degli Interventi (PI) e che pertanto trova applicazione e vigenza il Piano Regolatore Generale approvato in prima istanza nel 1989 giusta deliberazione di Giunta Regionale nr.604 in data 07 febbraio 1989 e successive varianti regolarmente approvate nel corso degli anni;
- in merito al recepimento delle "Definizioni Uniformi" aventi incidenza urbanistica ed effetti diretti sul dimensionamento dello strumento urbanistico, la Regione Veneto, con la citata delibera n. 669/2018, ha preso atto che, in ossequio al già citato principio di "invarianza urbanistica" anche una volta adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali potranno esplicare la loro capacità conformativa solo a seguito della successiva approvazione di strumenti urbanistici redatti in funzione di tali definizioni;
- a tal fine l'art. 48 ter della L.R.V. n. 11/2004, all'uopo introdotto con L.R. n. 15/2018, ha rinviato nel tempo l'applicazione delle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, prevedendo che trovino applicazione a far data dall'efficacia della suddetta variante;
- pertanto le "Definizioni uniformi", aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, come riportato all'art. 2, comma 1 ed art. 105 del REC, esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore di una Variante al Piano Regolatore vigente che verrà approvata



successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione;

RILEVATO, altresì, che, come disposto dalla DGRV 1896/2017 e riportato all'art.2 del nuovo REC, le "Definizioni Uniformi" non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello edilizia della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
- piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- nel caso di opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la con la presentazione allo sportello edilizia della domanda di sanatoria, corredata dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

PRECISATO che, in merito alla procedura da adottare per l'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, si prende atto che la D.G.R.V. n. 669/2018 ha stabilito che, mentre la variante necessaria all'adeguamento del Piano Regolatore alle nuove definizioni dei parametri edilizi aventi incidenza sul dimensionamento del piano, seguirà la procedura urbanistica di cui alla L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i., le modifiche al Regolamento Edilizio comunale successive al suddetto adeguamento saranno effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che con l'approvazione del REC oggetto della presente deliberazione, dalla data di esecutività della medesima il precedente Regolamento Edilizio Comunale è da ritenersi definitivamente abrogato;

DATO ATTO che il presente regolamento è stato oggetto di verifiche nei contenuti da parte dei componenti del Consiglio comunale sia di maggioranza che di minoranza in apposite sedute in videoconferenza:

VISTI:

- il DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.;
- l'Intesa Governo Regioni Autonomie Locali del 20.10.2016 pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16.11.2016;
- la D.G.R.V. n. 1896 del 22.11.2017;
- la L.R. 20 aprile 2018, n. 15;
- la D.G.R.V. n. 669 del 15.05.2018;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e la dichiarazione del Responsabile dell'Area Servizio Economico Finanziario, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



- 2. DI APPROVARE il Regolamento Edilizio (RET) con relativi allegati (nr. 6), che disciplina l'attività edilizia nel Comune di Taibon Agordino, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa 20 ottobre 2016, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, della D.G.R. Veneto n. 1896 del 22 novembre 2017 e della D.G.R. Veneto n. 669 del 15 maggio 2018. Tali documenti sono allegati al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI DARE ATTO che le "Definizioni uniformi" di cui all'art. 2, comma 1, del REC, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore di apposita Variante al Piano Regolatore Generale approvata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione;
- 4. DI DARE ATTO che le "Definizioni Uniformi" non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:
- titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello edilizia della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
- piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- nel caso di opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la con la presentazione allo sportello edilizia della domanda di sanatoria, corredata dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
- 5. DI DARE ATTO che l'entrata in vigore delle norme in approvazione comporterà la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento Edilizio Comunale.

Il Sindaco spiega che il regolamento non era pronto in occasione del precedente consiglio, che oggi viene convocato in via straordinaria per poter approvare questo importante strumento. Evidenzia che il tema è stato ampiamente dibattuto dalla maggioranza ed è stato oggetto anche di confronto con la minoranza, che ha portato il proprio contributo.

Non ritiene, pertanto di approfondire l'argomento, visto che è stato oggetto di ampi confronto con il Consiglio Comunale.

Ricorda che il confronto ha riguardato, in particolare: le altezze degli edifici, gli abbaini, le scale interne agli edifici, le altane, le attività realizzabili come edilizia libera (es. strutture precarie in adiacenza alle proprie abitazioni – ampliamento delle tipologie di manufatti temporanei realizzabili). L'intervento sul piano delle dimensioni è stato limitato, poiché l'Ente non è dotato di PAT ma di solo Piano Regolatore Generale. Evidenzia che nel DUP è stata inserita la volontà di affidare un incarico tecnico per avviare il percorso per la redazione del PAT.

Dichiara che sono state raccolte le esigenze della popolazione, interrogando anche i professionisti locali per focalizzare l'attenzione sui punti di interesse e di bisogno della comunità.

Aperta la discussione.

Il Consigliere Franco BENVEGNU' chiede, non avendo ricevuto la bozza definitiva, se è stata codificato il discorso dell'autorizzazione paesaggistica per i piccoli manufatti, posti in zona vincolata paesaggistica. Segnala, altresì, alcune imprecisioni che sono derivanti dal testo



approvato dalla Regione in merito ai pannelli fotovoltaici e solari, posti su edifici ubicati in area protetta: la disciplina che prevede la procedura di screening è contraria a quanto previsto a livello statale dalla normativa in materia di VIA.

Il Sindaco risponde che la pratica debba essere depositata in Comune, che poi deciderà le modalità. Il Vice Sindaco conferma che non necessariamente ci sarà il passaggio per l'Unione Montana. Successivamente conferma che le altane non faranno volume, come gli abbaini. E' stato riportato in modo chiaro. Per quanto riguarda gli errori segnalati dal Consigliere Benvegnù, afferma che ci potranno essere delle modifiche in seguito.

Chiusa la discussione.

Il Sindaco dà lettura della parte dispositiva e invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Silvia Tormen

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale Sandra Curti

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)